

DECISIONE (UE) 2023/2808 DEL CONSIGLIO

dell'11 dicembre 2023

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato per la pesca nell'Atlantico centro-orientale e che abroga la decisione (UE) 2019/1570

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'Unione è membro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) ⁽¹⁾ e del Comitato per la pesca nell'Atlantico centro-orientale (Copace), che è un comitato regionale per la pesca della FAO.
- (2) Il Copace fornisce consulenza su misure di gestione. In virtù del carattere consultivo del Copace, le sue decisioni non sono vincolanti per i membri.
- (3) La decisione (UE) 2019/1570 del Consiglio ⁽²⁾ dispone che la posizione dell'Unione sia valutata e, se del caso, riveduta prima della sessione annuale del 2024. Durante la sua prossima sessione, il Copace dovrà esprimere un parere sulle misure di conservazione e di gestione delle risorse marine vive.
- (4) Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ stabilisce che l'Unione garantisca che le attività di pesca e di acquacoltura siano sostenibili dal punto di vista ambientale nel lungo termine, siano gestite in modo coerente con gli obiettivi consistenti nel conseguire vantaggi a livello economico, sociale e occupazionale e nel contribuire alla disponibilità dell'approvvigionamento alimentare. Stabilisce inoltre che l'Unione applichi alla gestione della pesca un approccio precauzionale e si adoperi per garantire che lo sfruttamento delle risorse biologiche marine vive ricostituiscia e mantenga le popolazioni delle specie pescate al di sopra di livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile. Stabilisce anche che l'Unione adotti misure di gestione e di conservazione basate sui migliori pareri scientifici disponibili, promuova lo sviluppo delle conoscenze e delle consulenze scientifiche, elimini gradualmente i rigetti in mare e promuova metodi di pesca che contribuiscano a rendere la pesca più selettiva, ad evitare e ridurre, per quanto possibile, le catture indesiderate e a contenere l'impatto di tale attività sull'ecosistema marino e sulle risorse aliutiche. Il regolamento (UE) n. 1380/2013, inoltre, dispone specificamente che l'Unione persegua tali obiettivi e applichi tali principi nel condurre le sue relazioni esterne in materia di pesca.
- (5) In linea con le comunicazioni della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dal titolo «Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 – Riportare la natura nella nostra vita», «Plasmare un'Europa resiliente ai cambiamenti climatici – La nuova strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici» e «Una strategia "Dal produttore al consumatore" per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente», è essenziale proteggere la natura e invertire il degrado degli ecosistemi. I cambiamenti climatici e la perdita di biodiversità non devono compromettere la disponibilità dei beni e dei servizi che ecosistemi marini sani forniscono ai pescatori, alle comunità costiere e alle persone in generale.

⁽¹⁾ Decisione del Consiglio, del 25 novembre 1991, relativa all'adesione della Comunità economica europea all'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) (GU C 292 del 9.11.1991, pag. 8).

⁽²⁾ Decisione (UE) 2019/1570 del Consiglio, del 16 settembre 2019, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato per la pesca nell'Atlantico centro-orientale (Copace) (GU L 242 del 20.9.2019, pag. 20).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

